



Circolare n. 027/2016 – Prot. n. 245/2016 del 26/05/2016

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziousegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologiaalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 027/2016 – Prot. n. 245/2016

Roma, 26 maggio 2016

Oggetto: Informativa documento inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europee.

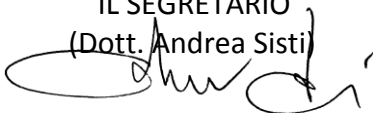
Cari Presidenti,

come concordato nel corso dell'ultima seduta d'Assemblea della RPT dello scorso 6 aprile, si è proceduto all'invio del documento contenente le osservazioni e proposte di modifica della Rete delle professioni Tecniche in merito al Piano nazionale di riforma delle professioni, nell'ambito del cd. esercizio di trasparenza (art. 59 della direttiva 2013/55/UE).

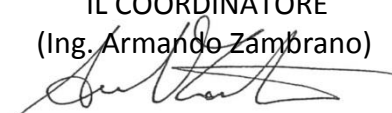
Tale documento, per Vostra opportuna conoscenza, è allegato alla presente, corredato dagli allegati inviati da ciascun Ordine e Collegio aderente alla RPT.

Cordialmente

IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per il Mercato interno e la
Concorrenza
Servizio per la libera circolazione delle
persone e dei servizi

Prot. n. 197/2016

Roma, 27 aprile 2016

Oggetto: Osservazioni e proposte di modifica della Rete delle Professioni Tecniche in merito al Piano nazionale di riforma delle professioni, nell'ambito del cd. esercizio di trasparenza (art. 59 della direttiva 2013/55/UE).

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni della RPT (Ns. prott. n. 18 e 19 del 15/01/2016, in allegato), contenenti alcune osservazioni preliminari sul tema della riforma delle professioni, la Rete delle Professioni Tecniche ha provveduto ad elaborare alcune proposte integrative rispetto ai contenuti del Piano nazionale di riforma delle professioni approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In primo luogo, si ribadisce la necessità di integrare l'attuale versione del Piano, includendo tra le professioni regolamentate ricomprese nel c.d. Cluster 1 anche l'ordinamento professionale dei **Tecnologi alimentari**, rientrante fra le professioni dell'area tecnica e scientifica aderenti alla Rete.

Tale professione, infatti, è attualmente regolata dalla Legge 18 gennaio 1994, n. 59, nonché dal D.P.R. 12 luglio 1999, n. 283, che ha disciplinato gli **Ordini Regionali** e il **Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari**, oltre a specificare le **modalità per l'iscrizione all'albo** di tale categoria di professionisti.

Alla luce di quanto esposto, anche nelle precedenti note, si è provveduto ad elaborare una proposta di inserimento della professione di Tecnologo Alimentare, all'interno del Piano (allegato C).

Il Piano nazionale, inoltre, ha previsto tra le professioni regolamentate quella di "Impiantista", richiamando quanto contenuto nel D.M. n. 37/2008 recante *"riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici"*.

A ben vedere, tuttavia, l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 definisce la "professione regolamentata" come *"l'attività o l'insieme di attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini"*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità".

Pertanto, risulta evidente che la professione di "Impiantista" non possa essere correttamente ricompresa nel novero delle professioni regolamentate, come definite dalla succitata normativa.

La descrizione del profilo di "Impiantista" contenuta nel Piano, inoltre, rischia di ingenerare preoccupanti dubbi interpretativi circa la competenza relative alle attività di redazione del progetto, che, ai sensi del D.M. n. 37/2008, sono affidate esclusivamente:

- per i progetti "complessi" (di cui all'art. 5, comma 2, D.M. n. 37/2008), ai professionisti iscritti agli albi professionali secondo le specifiche competenze;
- negli altri casi, in alternativa, al responsabile tecnico dell'impresa installatrice (art. 5, comma 1, D.M. n. 37/2008).

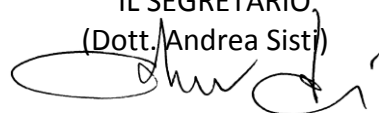
Per tutto quanto illustrato, si chiede di eliminare dall'elenco delle professioni regolamentate, contenuto nel Piano, il riferimento alla predetta figura professionale, in conformità con il quadro normativo vigente in materia di ordinamenti professionali.

Si allegano alla presente, altresì, i contributi pervenuti dai Consigli nazionali delle professioni dell'area tecnica, aderenti alla Rete, contenenti osservazioni specifiche e/o puntuali proposte di modifica ai contenuti del Piano, con riferimento alle singole professioni interessate.

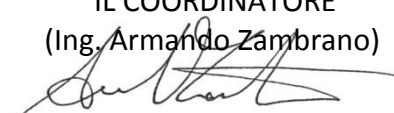
Confidando in un'attenta valutazione di quanto evidenziato nel documento in oggetto, si rinnova la piena condivisione per il lavoro svolto finora dai competenti Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in vista dell'auspicata riforma degli ordinamenti professionali.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



Si allegano alla presente:

- A) nota RPT prot. n. 18 del 15/01/2016;
- B) nota RPT prot. n. 19 del 15/01/2016;
- C) contributo Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari;
- D) contributo Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- E) contributo Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori;
- F) contributo Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati;
- G) contributo Consiglio Nazionale dei Chimici;
- H) contributo Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali;
- I) contributo Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati;
- L) contributo Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati;
- M) contributo Consiglio Nazionale dei Geologi.

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per il Mercato interno e la
Concorrenza
Servizio per la libera circolazione delle
persone e dei servizi

Prot. n. 019/2016

Roma, 15 gennaio 2016

Oggetto: Invio dati economici relativi alle professioni dell'area tecnica, in termini di livello occupazionale e incidenza economica sul PIL, e necessità di inclusione dei Tecnologi alimentari fra le professioni regolamentate rientranti nel cd. Cluster 1.

Facendo seguito alla precedente comunicazione della RPT, contenente le osservazioni sul tema della riforma delle professioni, la Rete delle Professioni Tecniche ha altresì provveduto, come da richiesta del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Vs. rif. nota n. 12217 del 16.11.2015), a **raccogliere i dati economici relativi alle diverse professioni dell'area tecnica** aderenti alla Rete, indicativi del livello occupazionale e dell'incidenza economica sul PIL di ciascuna professione.

Si coglie, inoltre, l'occasione per segnalare la incomprensibile assenza, dalle professioni regolamentate ricomprese nel c.d. Cluster 1 che forma oggetto dell'emanando Piano Nazionale di Riforma delle Professioni, dell'ordinamento professionale dei **Tecnologi alimentari**, a pieno titolo rientrante fra le professioni tecniche aderenti alla Rete.

Per espressa previsione del Piano, infatti, tale Cluster dovrebbe includere le professioni regolamentate italiane *“relative ai **servizi alle imprese**, costruzioni, **industria**, settore immobiliare, trasporto, **commercio al dettaglio e all'ingrosso**”*, rispetto alle quali, in attuazione del cd. esercizio di trasparenza di cui all'art. 59 della Direttiva 2005/36/CE, è stato condotto *“uno screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alle professioni al fine di valutare se effettivamente tale regolamentazione sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale”*.

A ben vedere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge 18/01/1994, n. 59, disciplinante l'Ordinamento della professione di tecnologo alimentare, *“rientrano nella competenza del tecnologo alimentare:*

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

- a) *lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione ed il collaudo dei **processi di lavorazione degli alimenti** e dei prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti;*
- b) *lo studio, la progettazione, la costruzione, la sorveglianza e il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, di **impianti di produzione di alimenti**;*
- c) *le **operazioni di marketing, distribuzione ed approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi alimentari, degli impianti alimentari**;*
- d) *le analisi dei prodotti alimentari; l'accertamento ed il controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di additivi, di coadiuvanti tecnologici, di semilavorati, di imballaggi e di quanto altro attiene alla produzione e alla trasformazione di prodotti alimentari; (...);*
- f) *la statistica, le ricerche di mercato e le relative **attività in relazione alla produzione alimentare**;*
- g) *la ricerca e lo sviluppo di processi e prodotti nel campo alimentare; (...);*
- l) *lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la gestione, la contabilità ed il collaudo, in collaborazione con altri professionisti, dei **lavori che attengono alla ristorazione collettiva in mense aziendali, mense pubbliche, mense ospedaliere e qualsivoglia tipo di servizio di mensa, e ristorazione**; (...);”.*

Ai sensi dei successivi commi 2 e 3 dell'art. 2 della Legge professionale, inoltre, gli iscritti all'albo dei Tecnologi alimentari possono svolgere anche **“funzioni di direzione, amministrazione e gestione di imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione, conservazione e commercializzazione degli alimenti”**, nonché **esercitare le attività sopra elencate anche in settori diversi** da quelli espressamente descritti, qualora **“tali attività siano connesse o dipendenti da studi e lavori di loro specifica competenza”**.

Successivamente, con il DPR del 12 luglio 1999 n. 283, si è provveduto all'emanazione del Regolamento di esecuzione concernente l'Ordinamento professionale dei Tecnologi alimentari, che ha disciplinato i relativi **Ordini Regionali** e il **Consiglio dell'Ordine Nazionale**, oltre a specificare le **modalità per l'iscrizione all'albo** di tale categoria di professionisti, così confermando l'appartenenza a pieno titolo dei Tecnologi alimentari fra le professioni regolamentate di natura “ordinistica”, sottoposte alla vigilanza del Ministero della Giustizia (cfr. art. 5 della L. 59/94).

Da tutto quanto esposto, appare evidente la necessità che i Tecnologi alimentari vengano quanto prima inclusi, al pari degli altri ordinamenti professionali dell'area tecnica aderenti alla Rete, fra le professioni rientranti nel cd. Cluster 1 a cui si riferisce il Piano di Riforma delle Professioni, in modo da rendere possibile la definizione di un quadro il più possibile completo

CONSIGLI NAZIONALI:

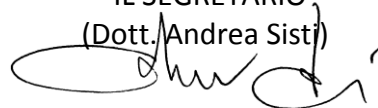
ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581



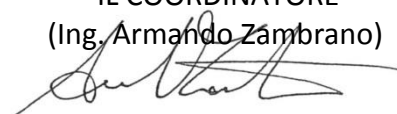
ed esaustivo dell'attuale realtà "ordinistica" italiana, nella speranza che intervenga tempestivamente, anche su impulso del legislatore comunitario, l'atteso intervento di riforma e riordino della relativa disciplina nazionale.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

Tab. Valore economico ed occupazionale delle professioni tecniche

	Ordini e Collegi	numero iscritti agli albi al 31/12/2014	numero iscritti Cassa di previdenza al 31/12/2014**	volume globale del fatturato al 31/12/2014 (v.a. in euro correnti)	Incidenza % rispetto al Pil 2014
1	CNAPPC*	153.614	103.912	€ 2.291.200.000	0,14
2	CNC	9.028	3.113	€ 80.000.000	0,00
3	CONAF	20.516	9.000	€ 893.874.000	0,06
4	CNG	14.474	8.400	€ 190.560.227	0,01
5	CNGeGL	108.468	86.367	€ 2.621.597.457	0,16
6	CNI*	236.228	102.869	€ 3.217.000.000	0,20
7	CNP AePAL	15.725	3.203	€ 77.163.587	0,00
8	CNP IePIL*	43.240	14.547	€ 2.036.866.783	0,13
9	CNTA	1.787	1.136	€ 16.000.000	0,00
	totale	603.080	332.547	€ 11.424.262.054	0,71

* dati del volume d'affari stimati

** il dato relativo al Cnappc e Cni comprende anche gli iscritti all'albo con P.Iva (24.556 per il Cni e 14.658 per il Cnappc) che svolgono la libera professione in maniera non esclusiva

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per il Mercato interno e la
Concorrenza
Servizio per la libera circolazione delle
persone e dei servizi

Prot. n. 018/2015

Roma, 15 gennaio 2016

Oggetto: Osservazioni della Rete delle Professioni Tecniche nell'ambito del cd. esercizio di trasparenza previsto dall'art. 59 della direttiva 2013/55/UE, di modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e in relazione al Piano Nazionale di Riforma delle professioni.

Con riferimento alla Vostra nota n. 12217 del 16.11.2015, la Rete delle Professioni Tecniche intende fornire un **contributo** ai lavori del competente Dipartimento per le Politiche Europee, concordando pienamente sulla necessità di provvedere al **riordino e a una maggiore uniformazione della disciplina** attualmente in vigore in materia di professioni regolamentate.

Fra le esigenze riscontrabili con maggiore evidenza, vi è quella di procedere ad una **revisione dei percorsi formativi caratterizzanti le diverse classi di laurea nelle discipline tecniche e scientifiche**, soprattutto al fine di garantire una maggiore coerenza e linearità al contenuto dei percorsi di formazione di natura analoga o simile.

Quanto all'articolazione di base dell'*iter* di formazione universitaria nell'area tecnica, dall'analisi delle recenti dinamiche relative all'inserimento dei neolaureati nel mondo del lavoro, emerge con chiarezza la necessità di provvedere a una **parziale riforma dei percorsi di studio di primo livello**, risultati finora poco soddisfacenti ai fini del collocamento *post lauream*. In particolare, le cd. lauree brevi potrebbero essere suddivise in due distinte tipologie:

- **laurea di primo livello "professionalizzante"**, per coloro che avessero intenzione di procedere, subito dopo il conseguimento del titolo, alla ricerca di un'occupazione;
- **laurea di primo livello "propedeutica"**, per coloro che, invece, fossero intenzionati al prosieguo del percorso formativo universitario e al conseguimento, pertanto, della laurea magistrale.

Inoltre, come già previsto per facoltà quali quella di Giurisprudenza, si evidenzia la necessità di introdurre **corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di durata quinquennale**, anche per le discipline

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

dell'area tecnica, senza con ciò provvedere alla diminuzione né, tanto meno, all'abolizione dei corsi di laurea di primo livello, che rappresentano uno strumento di fondamentale importanza per i professionisti appartenenti a determinate professioni dell'area tecnico-scientifica, fra cui, in particolare, geometri, periti industriali e periti agrari.

In una tale prospettiva di rinnovazione del percorso formativo di riferimento, la Rete delle Professioni Tecniche riterrebbe opportuno che, a regime, **le libere professioni dell'area tecnica fossero esercitabili unicamente**, previa abilitazione professionale e successiva iscrizione all'albo, **da coloro che abbiano completato un percorso di formazione "completo"**, individuabile, a seconda dei casi, nel conseguimento della laurea di 1° livello (3 anni), di 2° livello (3 anni + 2 anni) o della laurea magistrale a ciclo unico (5 anni).

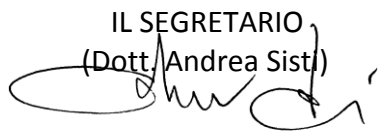
Tale riforma dovrebbe necessariamente essere accompagnata da un **riordino della disciplina relativa ai percorsi di accesso agli albi professionali dell'area tecnica**, al fine di eliminare i profili di disallineamento attualmente esistenti fra le diverse norme in vigore.

Le proposte sopra illustrate vogliono rappresentare un punto di partenza per procedere alla **complessiva revisione delle norme applicabili alle professioni regolamentate**, risultando perfettamente in linea, altresì, con le evoluzioni in atto nello scenario normativo comunitario in materia di formazione e riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché con l'obiettivo di adeguare l'offerta formativa alle attuali esigenze del mercato del lavoro nazionale, comunitario e internazionale.

Infine, la Rete delle Professioni Tecniche si impegna a fornire, quanto prima e con nota separata, il **contributo riguardante gli altri punti elencati nella Vs. richiesta**.

Distinti saluti

IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI
Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

TECNOLOGO ALIMENTARE

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)
Tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori
Prevenzione delle frodi
Salute pubblica

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

L'accesso all'albo è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione. A tale esame è possibile accedere col diploma di laurea **magistrale di 5 anni**.

Riforme recenti:

L'art. 60 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha sostituito la richiesta della residenza con quella del domicilio professionale e la cittadinanza non italiana ma europea.

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 137/2012**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;
- c) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

La **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del

conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio Nazionale dei tecnologi alimentari auspica la modifica del SIAN - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione. Il Servizio tutela la salute nei confronti delle malattie trasmissibili attraverso gli alimenti e le bevande, effettua controlli per evitare rischi di contaminazione degli alimenti, provvede alla divulgazione dei principi di una corretta alimentazione, per la prevenzione dell'obesità e delle malattie cronic-degenerative, promuove l'educazione alimentare nelle scuole e tra la popolazione. A detta del Consiglio l'attività di detto Servizio potrebbe essere migliorata prevedendo l'inserimento dei tecnologi alimentari, attualmente non previsti.

Il Tecnologo Alimentare ha competenze diverse multidisciplinari del complesso sistema alimentare. Il Tecnologo Alimentare attua le sue conoscenze e competenze:

a) nello studio, ricerca, progettazione, sorveglianza, conduzione e collaudo dei processi di lavorazione degli alimenti e prodotti biologici correlati, ivi compresi i processi di depurazione dei degli effluenti e di recupero dei sottoprodotti b) studio progettazione, costruzione, sorveglianza, e collaudo di impianti di produzione di alimenti; c) operazioni di marketing, distribuzione e approvvigionamento delle materie prime e dei prodotti finiti alimentari, degli additivi e degli impianti alimentari d) analisi dei prodotti alimentari, accertamento e controllo di qualità e di quantità di materie prime alimentari, di prodotti finiti, di quanto altro attiene alla produzione e trasformazione di prodotti alimentari; definizione degli standard e dei capitoli per i suddetti prodotti e) funzioni peritali ed arbitrarie in ordine alle attribuzioni elencate in precedenza.

INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE / INGEGNERE CIVILE AMBIENTALE IUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano
Conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico

INDICATORI

In Italia, **gli iscritti al settore Civile e Ambientale dell'Albo (sezione A e sezione B) sono attualmente 206.701¹, di cui 201.774 iscritti alla sezione A².**

Gli iscritti che praticano a tempo pieno la libera professione di ingegnere (intendendosi tutti i professionisti iscritti alle due sezioni e tre settori in cui l'Albo UNICO è suddiviso) è in crescita costante. Nel 2015 si è arrivati a 78.796 ingegneri iscritti al fondo di previdenza, rispetto ai 64.046 del 2008³. A questo numero bisogna aggiungere circa 30.000 ingegneri che lavorano non a tempo pieno. **Tutti gli altri iscritti svolgono la loro attività professionale alle dipendenze di imprese private o della pubblica amministrazione.**

Purtroppo il reddito medio derivante dalle attività professionali è drasticamente diminuito. **Infatti, negli ultimi anni si è assistito ad un calo di circa il 20% del reddito prodotto dagli ingegneri liberi professionisti, passato da 40.237 euro (nel 2007) a 32.309 euro (nel 2014)⁴.**

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo

Il D.P.R. 328/2001, articolando l'Albo, che è unico, in sezioni e settori, ha istituito il doppio titolo professionale di "ingegnere civile e ambientale" e "ingegnere civile e ambientale **iunior**" (cfr. art. 45 del citato D.P.R.).

Gli "ingegneri civili e ambientali" accedono alla **sezione A** dell'Albo previa formazione universitaria di **secondo livello e superamento di apposito esame di Stato, a seguito del quale conseguono la necessaria abilitazione professionale** (art. 3 D.P.R. 328/2001). L'accesso a tale esame, in particolare, è consentito solo ai laureati nelle classi di laurea di secondo livello e nelle classi ad esse corrispondenti, indicate dalla normativa vigente in materia (cfr. art. 47 del D.P.R. 328/2001 e Allegato 2 al D.M. 26 luglio 2007, recante "linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio").

Gli "ingegneri civili e ambientali **iuniores**" accedono alla **sezione B** dell'Albo previa formazione universitaria di durata triennale e superamento di apposito esame di Stato, **a seguito del quale conseguono la necessaria abilitazione professionale** (art. 3 D.P.R. 328/2001). L'accesso a tale esame, in particolare, è consentito solo ai laureati nelle classi di laurea di primo livello e nelle classi ad esse corrispondenti, indicate dalla normativa vigente in materia (cfr. art. 47 del D.P.R. 328/2001 e Allegato 2 al D.M. 26 luglio 2007, di cui sopra).

Per l'accesso alla sezione A dell'Albo, l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (art. 47 D.P.R. 328/2001):

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

¹ Si tenga presente che un ingegnere può essere iscritto anche a più settori dell'albo professionale.

² Dati al 1.3.2016.

³ Dati tratti da "Inarcassa in cifre", disponibili sul sito web www.inarcassa.it.

⁴ Dati stimati.

- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

Per l'accesso alla sezione B dell'Albo, l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (art. 48 D.P.R. 328/2001):

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

Per l'accesso all'esame di Stato, in ogni caso, non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale.

L'articolo 46 del su citato D.P.R., inoltre, indica le attività professionali che fanno capo alle due tipologie di ingegneri appartenenti al settore "civile e ambientale", nonché le limitazioni previste per gli ingegneri civili e ambientali iuniores.

Per svolgere, anche solo occasionalmente, attività regolamentata nel campo dell'ingegneria, il titolare di un rapporto di lavoro dipendente deve possedere i requisiti dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'Albo. Come unica eccezione, per i dipendenti pubblici che svolgono incarichi di progettazione interna all'amministrazione, è sufficiente il requisito dell'abilitazione professionale (cfr. art. 90, comma 4, D.Lgs. 163/2006).

Riforme recenti

L'art. 45 del **Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri, stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda, qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato entro tale termine.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali", ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni organizzate in Ordini o Collegi, tra le quali:

- a) la "pubblicità informativa", ammessa con ogni mezzo, che può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Tale pubblicità deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e delle norme in materia di pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);
- b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (art. 5 D.P.R. 137/2012). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;
- c) **con generale riferimento alle professioni regolamentate**, la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6 D.P.R. 137/2012). Tuttavia, si ricorda come, al momento, per la professione di ingegnere non sia previsto alcun tirocinio obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'Albo;
- d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **Legge 12 novembre 2011, n. 183** ha, inoltre, introdotto la possibilità per i professionisti organizzati in Ordini e Collegi di costituire società tra professionisti (STP), nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione, infatti, costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013, n. 34 ha, poi, stabilito le regole per l'esercizio delle attività professionali in forma societaria, in attuazione dell'art. 10, comma 10, della su citata Legge.

Infine, il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1**, come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe professionali, stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista, in particolare, deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, indicando, altresì, i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITÀ. AZIONI GIÀ AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le recenti riforme, sopra illustrate, rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione **di Ingegnere in Italia**.

Gli ambiti di competenza professionale esclusivi o concorrenti degli Ingegneri sono definiti, oltre che dall'art. 46 del D.P.R. 328/2001, dagli artt. 51 e 52 del R.D. 23/10/1925, n. 2537, "Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto".

In particolare, la nozione di "opere di edilizia civile" (di cui all'art. 52 R.D. 2537/1925) deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo.

Data tale definizione, l'ingegnere svolge alcune attività riservate per legge in via esclusiva a tale categoria di professionisti e altre riservate in via concorrente con altre professionalità. Tuttavia, dalla lettura delle norme la linea di confine fra le attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione appare spesso molto sottile. Inoltre, l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi. Pertanto, nel corso delle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini e Collegi professionali, è emersa l'opportunità di definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione in ambito tecnico.

Gli Ordini professionali auspicano che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla Legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). Tale tavolo tecnico, a ben vedere, è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di ordinamenti professionali, in cui dovranno essere ricomprese le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore del su menzionato D.L. e dei successivi provvedimenti (cfr. art. 3, comma 5ter, D.L. 138/2011).

Infine, si segnala che le professioni interessate dalla sovrapposizione delle competenze con la figura professionale dell'"ingegnere civile e ambientale" e dell'"ingegnere civile e ambientale iunior" sono: architetto, geometra, perito industriale e perito agrario, **dottore agronomo e dottore forestale**.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritiene che il complesso normativo che disciplina la professione di Ingegnere possa essere ulteriormente migliorato, contestualmente all'evoluzione della

professione, principalmente in funzione della trasformazione tecnologica, sociale e culturale del Paese, purché con misure che siano sempre poste a salvaguardia dell'interesse generale.

In particolare, si auspica un ripensamento e un miglioramento dei percorsi formativi universitari, volto principalmente a “ricompattare” l’offerta formativa nelle materie ingegneristiche, nella prospettiva di una maggiore rispondenza al mutamento della domanda di lavoro professionale e attribuendo una maggiore valenza all’accreditamento dei corsi di laurea (ad es. secondo il sistema EUR-ACE).

Inoltre, appare necessario un intervento di riforma delle norme che disciplinano il lavoro libero-professionale, al fine di offrire una maggiore tutela al lavoratore autonomo, al contempo tutelando i diritti e gli interessi del committente pubblico o privato. A tal fine, ci si augura che vengano prontamente introdotte misure di *welfare* adeguate alle esigenze dei professionisti, nonché *standard* prestazionali comuni e parametri economici di riferimento applicabili alle committenze private.

Infine, del tutto auspicabile è anche la predisposizione di un piano organico di incentivi per i professionisti, nonché di sgravi fiscali per i soggetti che operino nei diversi ambiti della libera professione, sulla positiva scia dell’equiparazione fra professionisti e PMI ai fini dell’accesso ai Fondi comunitari (introdotta dalla Legge di Stabilità 2016).

INGEGNERE INDUSTRIALE / INGEGNERE INDUSTRIALE IUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica
Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi
Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

INDICATORI

Vedere professione ingegnere civile e ambientale.

Attualmente nel settore industriale dell'Albo risultano iscritti oltre 180mila professionisti⁵, di cui 179.427 iscritti alla sezione A e 2.966 alla sezione B. La maggior parte degli iscritti svolgono la loro attività professionale alle dipendenze di imprese private o della pubblica amministrazione.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il DPR 328/2001, articolando l'Albo che è unico, in sezioni e settori, ha istituito il doppio titolo professionale di "ingegnere industriale" e "ingegnere industriale iunior" (cfr. art. 45 del citato D.P.R.).

Gli "ingegneri industriali" accedono alla **sezione A** dell'Albo previa formazione universitaria di secondo livello e superamento di apposito esame di Stato, a seguito del quale conseguono la necessaria abilitazione professionale (art. 3 D.P.R. 328/2001). L'accesso a tale esame, in particolare, è consentito solo ai laureati nelle classi di laurea di secondo livello e nelle classi ad esse corrispondenti, indicate dalla normativa vigente in materia (cfr. art. 47 del D.P.R. 328/2001 e Allegato 2 al D.M. 26 luglio 2007, recante "linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio").

Gli "ingegneri industriali iuniores" accedono alla **sezione B** dell'albo previa formazione universitaria di durata triennale e superamento di apposito esame di Stato, a seguito del quale conseguono la necessaria abilitazione professionale (art. 3 D.P.R. 328/2001). L'accesso a tale esame, in particolare, è consentito solo ai laureati nelle classi di laurea di primo livello e nelle classi ad esse corrispondenti, indicate dalla normativa vigente in materia (cfr. art. 47 del D.P.R. 328/2001 e Allegato 2 al D.M. 26 luglio 2007, di cui sopra).

Per l'accesso alla sezione A dell'Albo, l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (art. 47 D.P.R. 328/2001):

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

Per l'accesso alla sezione B dell'Albo, l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (art. 48 D.P.R. 328/2001):

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

⁵ Si tenga presente che un ingegnere può essere iscritto anche a più settori dell'albo professionale.

- b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

Per l'accesso all'esame di Stato, in ogni caso, non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale.

L'articolo 46 del su citato DPR, inoltre, indica le attività professionali che fanno capo alle due tipologie di ingegneri appartenenti al settore "industriale", nonché le limitazioni previste per gli ingegneri industriali iuniores.

Per svolgere, anche solo occasionalmente, attività regolamentata nel campo dell'ingegneria, il titolare di un rapporto di lavoro dipendente deve possedere i requisiti dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'Albo.

Recenti riforme

L'art. 45 del **Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri, stabilendo che tale procedimento si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda, qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato entro tale termine.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali", ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni organizzate in Ordini e Collegi, tra le quali:

a) la "pubblicità informativa", ammessa con ogni mezzo, che può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Tale pubblicità deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e delle norme in materia di pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (art. 5 D.P.R. 137/2012). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) **con generale riferimento alle professioni regolamentate**, la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6 D.P.R. 137/2012). Tuttavia, si ricorda come, al momento, per la professione di ingegnere non sia previsto alcun tirocinio obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'Albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **Legge 12 novembre 2011, n. 183** ha, inoltre, introdotto la possibilità per i professionisti organizzati in Ordini o Collegi di costituire società tra professionisti (STP), nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione, infatti, costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013, n. 34 ha, poi, stabilito le regole per l'esercizio delle attività professionali in forma societaria, in attuazione dell'art. 10, comma 10, della su citata Legge.

Infine, il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1**, come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe professionali, stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista, in particolare, deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, indicando, altresì, i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le recenti riforme, sopra illustrate, rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione di Ingegnere in Italia.

Gli ambiti di competenza professionale esclusivi o concorrenti degli Ingegneri sono definiti, oltre che dall'art. 46 del D.P.R. 328/2001, dagli artt. 51 e 52 del R.D. 23/10/1925, n. 2537, "Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto".

Data tale definizione, l'ingegnere svolge alcune attività riservate per legge in via esclusiva a tale categoria di professionisti e altre riservate in via concorrente con altre professionalità. Tuttavia, dalla lettura delle norme la linea di confine fra le attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione appare spesso molto sottile. Inoltre, l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi. Pertanto, nel corso delle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini e Collegi professionali, è emersa l'opportunità di definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione in ambito tecnico.

Gli Ordini professionali auspicano che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla Legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). Tale tavolo tecnico, a ben vedere, è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di ordinamenti professionali, in cui dovranno essere ricomprese le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore del su menzionato D.L. e dei successivi provvedimenti (cfr. art. 3, comma 5ter, D.L. 138/2001).

La professione interessata dalla sovrapposizione delle competenze con l'ingegnere industriale e l'ingegnere industriale iunior è quella del perito industriale.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritiene che il complesso normativo che disciplina la professione di Ingegnere possa essere ulteriormente migliorato, contestualmente all'evoluzione della professione, principalmente in funzione della trasformazione tecnologica, sociale e culturale del Paese, purché con misure che siano sempre poste a salvaguardia dell'interesse generale.

In particolare, si auspica un ripensamento e un miglioramento dei percorsi formativi universitari, volto principalmente a "ricompattare" l'offerta formativa nelle materie ingegneristiche, nella prospettiva di una maggiore rispondenza al mutamento della domanda di lavoro professionale e attribuendo una maggiore valenza all'accreditamento dei corsi di laurea (ad es. secondo il sistema EUR-ACE).

Inoltre, appare necessario un intervento di riforma delle norme che disciplinano il lavoro libero-professionale, al fine di offrire una maggiore tutela al lavoratore autonomo, al contempo tutelando i diritti e gli interessi del committente pubblico o privato. A tal fine, ci si augura che vengano prontamente introdotte misure di *welfare* adeguate alle esigenze dei professionisti, nonché *standard* prestazionali comuni e parametri economici di riferimento applicabili alle committenze private.

Infine, del tutto auspicabile è anche la predisposizione di un piano organico di incentivi per i professionisti, nonché di sgravi fiscali per i soggetti che operino nei diversi ambiti della libera professione, sulla positiva scia dell'equiparazione fra professionisti e PMI ai fini dell'accesso ai Fondi comunitari (introdotta dalla Legge di Stabilità 2016).

INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE/INGEGNERE DELL'INFORMAZIONE IUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica

Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi

INDICATORI

Vedere professione ingegnere civile e ambientale.

Attualmente nel settore dell'informazione dell'Albo risultano iscritti **164.593 ingegneri⁶, di cui 163.553 alla sezione A. La maggior parte degli iscritti svolgono la loro attività professionale alle dipendenze di imprese private o della pubblica amministrazione.**

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Il DPR 328/2001, articolando l'Albo che è unico, in sezioni e settori, ha istituito il doppio titolo professionale di "ingegnere dell'informazione" e "ingegnere dell'informazione iunior" (cfr. art. 45 del citato D.P.R.).

Gli "ingegneri dell'informazione" accedono alla **sezione A** dell'Albo previa formazione universitaria di secondo livello e superamento di apposito esame di Stato, a seguito del quale conseguono la necessaria abilitazione professionale (art. 3 D.P.R. 328/2001). L'accesso a tale esame, in particolare, è consentito solo ai laureati nelle classi di laurea di secondo livello e nelle classi ad esse corrispondenti, indicate dalla normativa vigente in materia (cfr. art. 47 del D.P.R. 328/2001 e Allegato 2 al D.M. 26 luglio 2007, recante "linee guida per l'istituzione e l'attivazione da parte delle Università dei corsi di studio").

Gli "ingegneri dell'informazione iunior" accedono alla **sezione B** dell'Albo previa formazione universitaria di durata triennale e superamento di apposito esame di Stato, a seguito del quale conseguono la necessaria abilitazione professionale (art. 3 D.P.R. 328/2001). L'accesso a tale esame, in particolare, è consentito solo ai laureati nelle classi di laurea di primo livello e nelle classi ad esse corrispondenti, indicate dalla normativa vigente in materia (cfr. art. 47 del D.P.R. 328/2001 e Allegato 2 al D.M. 26 luglio 2007, di cui sopra).

Per l'accesso alla sezione A dell'Albo, l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (art. 47 D.P.R. 328/2001):

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
- c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
- d) una prova pratica di progettazione nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

Per l'accesso alla sezione B dell'Albo, l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove (art. 48 D.P.R. 328/2001):

- a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
- b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;

⁶ Si tenga presente che un ingegnere può essere iscritto anche a più settori dell'albo professionale.

c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;

d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico.

Per l'accesso all'esame di Stato non è necessario il previo svolgimento del tirocinio professionale.

L'articolo 46 del su citato D.P.R., inoltre, indica le attività professionali che fanno capo alle due tipologie di ingegneri appartenenti al settore "dell'informazione" dell'Albo, nonché le limitazioni previste per gli ingegneri dell'informazione iuniores.

Per svolgere, anche solo occasionalmente, attività regolamentata nel campo dell'ingegneria, il titolare di un rapporto di lavoro dipendente deve possedere i requisiti dell'abilitazione professionale e dell'iscrizione all'Albo.

Recenti riforme

L'art. 45 del **Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo degli Ingegneri, stabilendo che tale procedimento si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda, qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato entro tale termine.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, "Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali", ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni organizzate in Ordini o Collegi, tra le quali:

a) la "pubblicità informativa", ammessa con ogni mezzo, che può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Tale pubblicità deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e delle norme in materia di pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale (art. 5 D.P.R. 137/2012). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) **con generale riferimento alle professioni regolamentate**, la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6 D.P.R. 137/2012). Tuttavia, si ricorda come, al momento, per la professione di ingegnere non sia previsto alcun tirocinio obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'Albo;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **Legge 12 novembre 2011, n. 183** ha, inoltre, introdotto la possibilità per i professionisti organizzati in Ordini o Collegi di costituire società tra professionisti (STP), nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione, infatti, costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013, n. 34 ha, poi, dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria, in attuazione dell'art. 10, comma 10, della su citata Legge.

Infine, il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1**, come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27, ha abrogato le tariffe professionali, stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista, in particolare, deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, indicando, altresì, i dati della polizza assicurativa per i

danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Le recenti riforme, sopra illustrate, rappresentano il quadro di semplificazione e innovazione che ha interessato la professione di Ingegnere in Italia.

Gli ambiti di competenza professionale esclusivi o concorrenti degli Ingegneri sono definiti, oltre che dall'art. 46 del D.P.R. 328/2001, dagli artt. 51 e 52 del R.D. 23/10/1925, n. 2537, "Regolamento per le professioni di ingegnere e architetto".

Data tale definizione, l'ingegnere svolge alcune attività riservate per legge in via esclusiva a tale categoria di professionisti e altre riservate in via concorrente con altre professionalità. Tuttavia, dalla lettura delle norme la linea di confine fra le attività riservate in via esclusiva a ciascuna professione appare spesso molto sottile. Inoltre, l'esistenza di attività svolte in concorrenza con altri professionisti provoca confusione e numerosi contenziosi. Pertanto, nel corso delle riunioni bilaterali con le amministrazioni competenti e con gli Ordini e Collegi professionali, è emersa l'opportunità di definire in maniera più chiara le competenze di ciascuna professione in ambito tecnico.

Gli Ordini professionali auspicano che della questione possa occuparsi il tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla Legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo). Tale tavolo tecnico, a ben vedere, è stato istituito per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di ordinamenti professionali, in cui dovranno essere ricomprese le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore del su menzionato D.L. e dei successivi provvedimenti (cfr. art. 3, comma 5ter, D.L. 138/2001).

La professione interessata dalla sovrapposizione delle competenze con l'ingegnere dell'informazione e dell'ingegnere dell'informazione iunior è quella del perito industriale.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ritiene che il complesso normativo che disciplina la professione di Ingegnere possa essere ulteriormente migliorato, contestualmente all'evoluzione della professione, principalmente in funzione della trasformazione tecnologica, sociale e culturale del Paese, purché con misure che siano sempre poste a salvaguardia dell'interesse generale.

In particolare, si auspica un ripensamento e un miglioramento dei percorsi formativi universitari, volto principalmente a "ricompattare" l'offerta formativa nelle materie ingegneristiche, nella prospettiva di una maggiore rispondenza al mutamento della domanda di lavoro professionale e attribuendo una maggiore valenza all'accreditamento dei corsi di laurea (ad es. secondo il sistema EUR-ACE).

Inoltre, appare necessario un intervento di riforma delle norme che disciplinano il lavoro libero-professionale, al fine di offrire una maggiore tutela al lavoratore autonomo, al contempo tutelando i diritti e gli interessi del committente pubblico o privato. A tal fine, ci si augura che vengano prontamente introdotte misure di *welfare* adeguate alle esigenze dei professionisti, nonché *standard* prestazionali comuni e parametri economici di riferimento applicabili alle committenze private.

Infine, del tutto auspicabile è anche la predisposizione di un piano organico di incentivi per i professionisti, nonché di sgravi fiscali per i soggetti che operino nei diversi ambiti della libera

professione, sulla positiva scia dell'equiparazione fra professionisti e PMI ai fini dell'accesso ai Fondi comunitari (introdotta dalla Legge di Stabilità 2016).

Con particolare riferimento al settore dell'Ingegneria dell'Informazione, da una recente analisi è emerso come fra i dirigenti e i funzionari delle pubbliche amministrazioni, preposti alla gestione dei sistemi IT, solo una quota minoritaria risulti in possesso delle adeguate competenze professionali, quali una laurea in Ingegneria dell'Informazione o relativa ad altri profili con competenze analoghe⁷. Dalle indagini svolte, infatti, risulta che in circa il 35% dei casi la predetta funzione venga gestita da soggetti con formazione e competenze di tipo non tecnico, con preoccupanti conseguenze in termini di qualità della prestazione nonché di efficacia ed efficienza della PA.

Nell'ottica di favorire l'incremento del livello di efficienza della PA nel settore ICT, si auspica un coinvolgimento sempre maggiore dei professionisti dell'area tecnica e, in particolare, degli Ingegneri dell'Informazione, in quanto soggetti in grado di agevolare e supportare l'amministrazione in tutte le procedure relative al predetto settore, ivi incluse le attività di valutazione dei costi, realizzazione, verifica e collaudo dei sistemi informativi.

⁷ Indagine condotta dal Centro Studi Consiglio Nazionale Ingegneri su "Ingegneri e pubblica amministrazione: scenari possibili e innovazione di sistema" (1 ottobre 2015).



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Cod. H8/CC21
Cod. CG/ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0000858
Data: 01/03/2016

Rete Professioni Tecniche
Via Barberini 68
00187 ROMA

Oggetto: Art. 59 Direttiva 2005/36/CE - esercizio di trasparenza - Piano nazionale di riforma delle professioni - Osservazioni del CNAPPC.

Con riferimento alla bozza finale del Piano di cui all'oggetto, pervenuta a mezzo PEC dalla Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle Politiche Comunitarie - in data 10 febbraio, si segnalano alcuni aspetti che dovrebbero essere oggetto di modifica ed integrazione, stante le vigenti disposizioni di legge.

Nella parte relativa ai Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (pag. 103), nel precisare che la dizione corretta è il "Consiglio Nazionale" e non il "Collegio", si segnala che non appare coerente alle vigenti disposizioni di legge prevedere che la competenza tecnica e professionale individuale di tali categorie professionali sia "*a tutela della qualità architettonica*" dal momento in cui per legge non è prevista per i Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori la possibilità di svolgere attività di progettazione; appare quindi opportuno eliminare il passaggio citato tra le virgolette, e la frase dovrebbe avere il seguente tenore: "*Il Consiglio Nazionale ha attivato in brevissimo tempo l'Aggiornamento Professionale Continuo, proteggendo l'interesse collettivo, salvaguardando le aspettative della committenza, migliorando e perfezionando la competenza tecnica e professionale individuale, e promuovendo il più ampio accesso di tutti gli Iscritti all'Albo alle attività di aggiornamento e sviluppo professionale, mediante una piattaforma sulla Formazione unica a livello nazionale.*".

Allo stesso modo, creerebbe confusione prevedere (pag. 103) che "*Le attività che rientrano nei rispettivi profili professionali non sono riservate loro in via esclusiva, ma sono svolte tutte in concorrenza con la professione di architetto.*", dal momento in cui le attività non sono in concorrenza solo con tale categoria professionale ma semmai con quelle di tutti gli altri stakeholders.





CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Si ritiene opportuno che la frase venga modificata nel modo seguente "*Le attività che rientrano nei rispettivi profili professionali non sono riservate loro in via esclusiva, ma sono svolte tutte in concorrenza.*"

Con i migliori saluti.

*Il Presidente del Dipartimento
Università e Formazione*
(arch. Giorgio Cacciaguerra)

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)





Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0003224 del 03/03/2016
Serv. MB Area 4-1
Rif. del
Allegati

Alla Segreteria
Rete Professioni Tecniche

info@reteprofessionitecniche.it

Oggetto: Bozza piano nazionale di riforma delle professioni – Integrazione scheda
professione Geometra

Con riferimento alla e-mail di codesta Segreteria del 25 febbraio c.a. concernente quanto indicato in oggetto, si comunica di aver inviato direttamente al Dipartimento delle Politiche Europee, con nota del 18 febbraio 2016, le proprie osservazioni per l'aggiornamento della scheda riguardante la professione di "geometra".

Si allega la nota suindicata.

Con i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Prot n° 0002420 del 18/02/2016

Serv. PL-MB Area DG-4-1
Rif. del
Allegati

Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento delle Politiche Europee
Ufficio Mercato Interno e Concorrenza
Largo Chigi, 19

00187 ROMA

c.a.
Coordinatore Dr.ssa Fiorenza Barazzoni
f.barazzoni@palazzochigi.it

Dr.ssa Lidia Germani
l.germani@palazzochigi.it

Oggetto: Bozza piano nazionale di riforma delle professioni – Integrazione scheda
professione Geometra

Con riferimento alla e-mail di codesto Ufficio del 10 febbraio c.a.
concernente quanto indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

La scheda di valutazione della regolamentazione della professione di
geometra ed, in particolare, la parte denominata "ADEGUATEZZA DELLE
MISURE" "Percorso formativo" (pag. 40), risulta carente di alcuni percorsi
alternativi per l'accesso alla professione.

In particolare, si evidenzia che, a far data dall'anno scolastico 2014-2015,
viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica ad indirizzo costruzioni, ambiente e
territorio (dagli Istituti Tecnici settore tecnologico ad indirizzo costruzioni,
ambiente e territorio) con il quale è possibile accedere all'esame di abilitazione

Piazza Colonna, 361
00187 Roma

Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336

www.cng.it
cng@cng.it

C.F. 80053430585

all'esercizio della libera professione di geometra (previo svolgimento della pratica professionale).

In proposito, si precisa che il D.P.R. n. 88/2010 – Regolamento recante norme per il riordino degli Istituti Tecnici – ha operato una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico degli istituti tecnici, i cui percorsi sono stati suddivisi in due settori, a loro volta articolati in specifici indirizzi.

Nel settore tecnologico ad indirizzo costruzioni ambiente e territorio, sono confluiti i percorsi formativi di geometra e di perito industriale-edile così come previsto dalla specifica tabella di confluenza allegata al citato D.P.R. n. 88/2010 e altresì ribadito dal parere espresso dall'Ufficio Legislativo del MIUR in data 16 giugno 2015.

Pertanto, il diploma di istruzione tecnica settore tecnologico ad indirizzo costruzioni ambiente e territorio si aggiunge al preesistente diploma di maturità tecnica per geometra, tuttora valido per l'accesso al suddetto esame di abilitazione, previo svolgimento della pratica professionale ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 75/1985 e D.P.R. n. 137/2012.

Come indicato nella scheda riepilogativa relativa alla professione di geometra (finalizzata all'art. 59 della Direttiva 2005/36/CE – Esercizio di trasparenza – mappatura delle professioni), inviata da questo Consiglio Nazionale al Ministero della Giustizia in data 4 marzo 2014, prot. n. 2230, il D.P.R. n. 137/2012 subordina l'accesso, al suddetto esame di abilitazione, al possesso della laurea o del diverso titolo di istruzione previsto dalla legge (per il geometra, titoli ex art. 55 D.P.R. n. 328/2001, titolo ex D.P.C.M. 25/01/2008, oppure, come sopra riportato, diploma di istruzione tecnica settore tecnologico ad indirizzo costruzioni, ambiente e territorio/diploma di maturità tecnica per geometra) nonché allo svolgimento del tirocinio (ove previsto dai singoli ordinamenti professionali) nelle seguenti modalità alternative:

a) compimento del tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi (art. 6, comma 1)

oppure

b) frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati dai Collegi territoriali dei Geometri, disciplinati con regolamento approvato dal Consiglio Nazionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014 (art. 6, comma 9).

La pratica presso uno studio professionale, di cui alla precedente lettera a), è, a sua volta, disciplinata dalla legge n. 75/1985 (e dalle direttive attuative adottate dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 3, della medesima legge), in base alla quale deve essere svolta presso un geometra, un ingegnere civile o un architetto iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, previa iscrizione al Registro dei Praticanti.

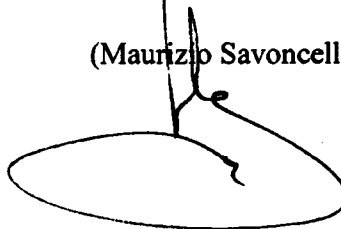
Alla luce di quanto sopra rappresentato, si chiede di integrare la scheda di valutazione della regolamentazione della professione di geometra ed, in particolare,

la parte denominata "ADEGUATEZZA DELLE MISURE" "Percorso formativo"
(pag. 40) con i percorsi sopra indicati.

Nel ringraziare per l'attenzione prestata, si resta a disposizione per ogni
eventuale ulteriore approfondimento e si porgono i migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop at the bottom and a vertical line extending upwards from the center of the loop, ending in a small hook.

2

CHIMICO / CHIMICO IUNIOR

OBIETTIVO [sottostante la regolamentazione, \(ovvero motivo imperativo di interesse generale\)](#)

Sicurezza pubblica

Salute pubblica

[Tutela dell'ambiente](#)

Tutela dei consumatori e dei destinatari dei servizi [e tutela dalle frodi](#)

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Con R.D. 1/3/1928 n. 842 è stata individuata la professione di chimico. Il DPR 328/2001 ha istituito il doppio titolo professionale di chimico e chimico junior. Si acquisisce il titolo professionale di:

- chimico, previo superamento dell'Esame di Stato, conseguentemente al possesso del diploma di laurea quinquennale e si viene iscritti nella sez. A dell'Albo
- chimico iunior, previo superamento dell'Esame di Stato, conseguentemente al possesso del diploma di laurea triennale e si viene iscritti nella sezione B dell'Albo.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

Il citato DPR ha individuato le attività professionali che fanno capo alle due categorie professionali. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per tutti i professionisti, lavoratori autonomi o dipendenti. L'iscrizione all'Albo dei Chimici, a meno che non sia esplicitamente vietata dalla legge, è obbligatoria anche per i chimici dipendenti pubblici.

L'art. 16 del R.D. 1/3/1928, n. 842 espressamente prevede: *“Le perizie e gli incarichi in materia di chimica pura ed applicata possono essere affidati dall'autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell'albo dei chimici(omissis)*

In ogni caso, qualora disposizioni legislative o regolamentari prescrivano che la direzione di determinate aziende private venga affidata a chi abbia conseguito l'abilitazione alla professione di chimico, la direzione stessa deve essere affidata agli iscritti nell'albo.

Devono poi essere redatte dagli iscritti nell'albo le perizie e le analisi che devono essere presentate alle pubbliche amministrazioni”. **Riforme recenti**

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, quindi anche per la professione di chimico, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145).

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed

ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Attuazione delle riforme recenti

Il Consiglio, in merito all'obbligo formativo continuo, ha segnalato di aver predisposto un portale informatico raggiungibile all'indirizzo <http://formazione.chimici.it> per la pubblicazione degli eventi formativi ai quali i professionisti Chimici possono partecipare. In considerazione che il portale è stato attivato molto recentemente, solo un numero molto esiguo di professionisti chimici ha effettuato la registrazione al portale e non è per questo ancora possibile fare considerazioni appropriate sulla sua rilevanza. Deve comunque essere messo in evidenza che la regolamentazione per l'aggiornamento professionale dei Chimici ha previsto un "sistema transitorio" che si concluderà il 31 dicembre 2017, con un primo step di valutazione previsto sullo stato di attuazione al 31 dicembre 2015 (precedente all'attivazione del portale che ha, comunque, dato riscontri incoraggianti) ma si ritiene prematuro trarre conclusioni significative.

Nel 2013 i professionisti dell'area tecnica (architetti e paesaggisti, agronomi e forestali, chimici, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali, tecnologi alimentari) hanno costituito la "Rete delle professioni tecniche". L'obiettivo è quello di mettere assieme risorse, competenze e organizzazione, al fine di offrire nuove concrete proposte per lo sviluppo del Paese. Con la suddetta Rete, alla quale come specificato aderisce il Consiglio Nazionale dei Chimici, posto che nelle attività professionali esistono aree multidisciplinari e/o di parziale sovrapposizione di competenze, si è giunti ad un primo accordo per il mutuo riconoscimento delle attività di formazione continua che un professionista può svolgere partecipando alle attività di formazione continua organizzate da uno degli altri Ordini e Collegi, e non solo a quelle attività organizzate dall'Ordine o Collegio di appartenenza. Si è in attesa del vaglio del Ministero della Giustizia affinché il citato accordo possa entrare in vigore. Inoltre la Rete delle Professioni Tecniche ha manifestato la volontà di elaborare un Regolamento Unico per la formazione continua per tutti i professionisti dell'area tecnica.

In merito al Tirocinio professionale, che la norma attuale rende obbligatorio solo se previsto dai singoli ordinamenti professionali, il Consiglio Nazionale dei Chimici, ha avviato un iter con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da estendere al Ministero vigilante (Ministero della Giustizia), al fine di prevedere per l'esercizio della professione di Chimico e Chimico iunior, l'introduzione del Tirocinio professionale obbligatorio da svolgere,

prevalentemente, in concomitanza con le ultime fasi del percorso di studi allo scopo di fornire agli studenti competenze strategiche per l'attività professionale senza per questo prolungare i tempi di accesso alla professione.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Per la professione di Chimico esistono problematiche connesse al mancato obbligo di assicurazione professionale in capo alle assicurazioni poiché sono proprie del Chimico talune attività, socialmente necessarie (quali verifiche su materiali radioattivi, agenti cancerogeni, trattamenti antiparassitari su alimenti, ecc.), spesso oggetto di specifica esclusione, attualmente non negoziabile, nelle coperture assicurative.

Il chimico svolge attività sovrapponibili con quelle svolte dal Perito industriale chimico. Per evitare confusione e numerosi contenziosi interprofessionali connessi a differenti interpretazioni delle norme attuative delle competenze professionali tra le due categorie professionali i relativi Consigli nazionali, in data 28/3/2013, hanno stilato un protocollo d'intesa con l'intento esclusivo di dar luogo ad una ricognizione interpretativa condivisa delle rispettive sfere di competenza professionale, senza incidere sulle normative vigenti.

Si evidenzia infine, che presso il Ministero della Giustizia, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), è stato istituito un tavolo tecnico tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali per l'elaborazione di un Testo unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni tecniche (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti). È stata presentata una proposta di legge in Parlamento che prevede il riconoscimento della figura professionale del fisico che confluirebbe nell'Ordine professionale riformato dei chimici e dei fisici.

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio Nazionale ritiene che la formazione del professionista non soltanto debba essere intesa come obbligo deontologico, ma deve tenere conto della necessità di un lavoro sempre più modificato dallo sviluppo della conoscenza, dall'evoluzione scientifica e tecnologica, dall'aggiornamento legislativo e dalle trasformazioni delle competenze. E' necessario, quindi, evitare la rapida obsolescenza delle varie competenze professionali con un continuo aggiornamento dei percorsi formativi.

Per rispondere alle richieste sempre più pressanti del mercato del lavoro anche a livello europeo e internazionale, è necessario avviare, con la collaborazione degli Ordini professionali, una profonda e periodica revisione dei contenuti didattici dei corsi universitari per adeguarli alle esigenze del contesto produttivo e per consentire reali sbocchi occupazionali.

**DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE / AGRONOMO E FORESTALE
IUNIOR / BIOTECNOLOGO AGRARIO**

OBIETTIVO

Salute pubblica

Tutela dei consumatori e dei destinatari del servizio

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

PREVENZIONE DALLE FRODI ALIMETARI

INDICATORI

livello di occupazione per professione

impatto economico

livello di mobilità

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

La professione è stata istituita con la legge 7/1/1976, n. 3. Il DPR 328/2001 ha poi istituito nell'Albo la sezione A e la sezione B.

Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.

Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli professionali:

a) agronomo e forestale **iunior**;

~~b) zoonomo;~~

c) biotecnologo agrario.

Per l'accesso alla sez. A dell'Albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato abilitante, occorre il possesso di laurea specialistica (art. 12 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328) **o di laurea magistrale (DM 16.03.2007) .**

Per l'accesso alla sez. B dell'Albo professionale (art. 13 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328), previo superamento dell'esame di Stato abilitante, occorre il possesso di laurea in una delle seguenti classi:

a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:

1) classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;

2) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali;

b) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:

1) classe 1 - Biotecnologie.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice etico di condotta.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

~~e) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);~~

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Si segnala che presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) è stato istituito un Tavolo tecnico per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha segnalato l'esistenza di attività riservate in via esclusiva alla propria categoria professionale, **così come definite dall'Ordinamento Professionale.**

PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO

OBIETTIVO

Tutela della sicurezza e della sanità pubblica

Tutela dei consumatori e dei destinatari del servizio e tutela delle frodi.

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano

INDICATORI

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

La professione di perito agrario è stata istituita con la legge 28/3/1968, n. 434 e s.m.i.

I requisiti per l'accesso all'Albo professionale, previo superamento dell'esame di Stato abilitante sono, in alternativa, i seguenti (art. 55 del D.P.R. 05/06/2001, n. 328):

- essere in possesso di "diploma universitario" di cui alla legge 341/1990, senza necessità di alcun tirocinio;
- essere in possesso di un diploma di laurea di primo livello e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di laurea magistrale, specialistica o "vecchio ordinamento" (ante DM 509/1990) e aver svolto un semestre di tirocinio professionale certificato;
- essere in possesso di diploma di Istituto professionale o Tecnico agrario o titolo equipollente che abbia svolto 18 mesi di pratica professionale certificata o un percorso formativo equivalente come aver frequentato un corso di studi presso gli ITS, di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo.

Tutti i professionisti sono tenuti al rispetto del Codice Deontologico.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed

ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6);

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art.10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

Attuazione delle Riforme Recenti

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ha predisposto un portale relativo alla formazione Continua con la pubblicazione degli eventi formativi ai quali i Professionisti Periti Agrari possono accedere, perfezionando quindi la propria competenza tecnica e lo sviluppo professionale.

Tramite lo stesso portale si accede all'Albo Unico che è in continuo aggiornamento visto la normativa vigente ove sono raccolti tutti i dati relativi agli iscritti all'Albo.

AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Si segnala che presso il Ministero della Giustizia tra l'Amministrazione e gli Ordini professionali, sulla base delle disposizioni contenute nel D.L. 138/2011, convertito con modifiche dalla legge 148/2011 (recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) è stato istituito un Tavolo tecnico per l'elaborazione di un Testo Unico compilativo delle disposizioni vigenti in materia di professioni (dovranno essere ricomprese nel T.U. le norme che non risultino abrogate per effetto dell'entrata in vigore di successivi provvedimenti).

OSSERVAZIONI DEGLI STAKEHOLDERS

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ritiene che la Legge vigente che norma la figura del Perito Agrario e Perito Agrario Laureato possa essere ulteriormente migliorata ed aggiornata, contestualmente all'evoluzione della professione in continua evoluzione.

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati sta verificando la possibilità di riconoscere, in alternativa ai percorsi di tirocini previsti dalla normativa, periodi di alternanza scuola-lavoro.

Il Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati ritiene opportuno che alcune attività che Ordini e Collegi ritengono riservate non lo siano in via esclusiva, ma svolte tutte in concorrenza ricordando l'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale numero 345/93 e numero 418/96 che escludono “....una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di esclusività monopolistica” ovviamente nei casi in cui la Legge non li preveda espressamente per ragioni di pubblico interesse.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 4 aprile 2016

Prot.1454/GG/dr

Spett.le Rete delle Professioni Tecniche
Via Barberini n. 68
00187 Roma

Oggetto Piano di riforma delle Professioni – Perito Industriale in design
 Impiantista – artigiano non professione regolamentata.

In ordine alla bozza del Piano nazionale delle Professioni, di cui alla Mappatura delle professioni, previsto dal Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a seguito dell'esercizio di trasparenza, di cui all'art. 59 direttiva 55/2013/UE, recepita con D.Lgs. n. 15/2016, Cluster 1, di seguito si esprimono le seguenti riflessioni:

- a. Dalla elencazioni delle specialità, in cui si articola la professione regolamentata di Perito industriale, è stata espunta quella di Perito Industriale in Design.

La professione di perito industriale in Design è regolata dalla Legge 2 febbraio 1990, n. 17, allorquando stabilisce che è possibile accedere agli esami di Stato per l'esercizio della professione di perito industriale a coloro che siano in possesso del diploma di maturità tecnica specifico, costituito dal diploma di maturità tecnica di perito industriale nella specializzazione in disegno di tessuti, indirizzo di specializzazione, di cui al D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222, oltre al periodo di praticantato.

Inoltre, il Decreto Ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 (in Gazz. Uff., 8 febbraio, n. 32), recante *“Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale”* e successive mod. ed integr. prevede l'accesso alla professione di perito industriale nella specializzazione in disegno di tessuti al candidato in possesso del diploma specifico, oltre alla maturazione del requisito del praticantato, di cui all'art. 2, co. 3, della Legge 2 febbraio 1990, n. 17.

Infine, l'art. 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 stabilisce che si accede alla professione di perito industriale nella sezione disegno di tessuti, previo il conseguimento della laurea nella classe L 42 – Disegno Industriale, di cui al D.M. 4 agosto 2000 ovvero nella classe di laurea L 04 – Disegno Industriale, di cui al D.M. 16 marzo 2007.

- b. Peraltro, con la eliminazione dell'Area professionale di Perito Industriale in Design, è stata illegittimamente espunta dall'ordinamento la possibilità di esercitare la professione regolamentata di perito industriale in arti grafiche ed arti fotografiche, che trovavano accesso professionale in tale area di riferimento.

A tal proposito, si ricorda che la professione di perito industriale in arti grafiche e arti fotografiche è regolamentata dalla Legge 2 febbraio 1990, n. 17, dal D.P.R. 30 settembre 1961 n. 1222 per gli indirizzi *“Arti grafiche”* e *“Arti fotografiche”*, del Decreto Ministeriale 29 dicembre 1991, n. 445 e dall'art. 55, comma 2, lett. d) del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, Classe di Laurea L 23 – *“Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda”*, di cui al D.M. 4 agosto 2000 ovvero nella



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 4 aprile 2016

Prot.1454/GG/dr

Classe L03 - *“Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda”*, di cui al D.M. 16 marzo 2007, secondo le tabelle di equiparazione di cui al D.I. 9 luglio 2009.

Con tale scelta si impedisce a soggetti in possesso del titolo di studio stabilito dall'ordinamento di accedere agli esami di Stato di abilitazione ai fini dell'esercizio della libera professione di perito industriale nelle infrascritte specializzazioni.

Da quanto precede, la cancellazione del profilo professionale in Design è illegittimo alla luce della normativa regolamentare attuale e va ripristinato.

c. Professione Impiantista – professione artigiana e non regolamentata.

Il Piano Nazionale del Professioni contiene la regolazione della professione di “Impiantista”. Orbene, alla luce della normativa vigente e della stessa definizione di professione regolamentata, si contesta il novero della professione di “impiantista” tra le professioni regolamentate.

Fermo restando l'obbligo dell'esame di Stato, di cui all'art. 33, comma 5 della Cost. (vedi art. 3 comma 5 del D.L. 13 agosto 2001, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148), l'art. 1, comma 1, lettera a) del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 definisce la “professione regolamentata” come *“l'attività o l'insieme di attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità”*.

Diversamente, la professione dell'Impiantista in Italia non è regolamentata, non si esercita previo iscrizione in ordini o collegi, di cui all'art. 2229 c.c., previo l'accertamento delle specifiche professionalità attraverso il superamento dell'apposito esame di Stato, stabilito di ascendenza costituzionale (v. art. 33, comma 5, Cost.) e stabilito per legge.

L'attività considerata nella bozza del Piano nazionale in oggetto è esercitata da artigiani, organizzati in ditte individuali o società, iscritti negli elenchi delle Camere di Commercio e, dipoi, non posseggono un ordinamento che ne disciplini l'attività, in termini di controllo di carattere deontologico, che ne oneri l'obbligatoria dotazione di una copertura assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio della professione, solo per citare le principali criticità riconducibili alla classificazione professionale (v. D.P.R. n. 137/2012).

Peraltro, il D.M. 37/2008 disciplina le modalità di esecuzione di impianti, che, a seconda delle potenze impegnate e delle estensione, ai fini della salvaguardia di sicurezza generale e di pubblica incolumità, presuppongono la redazione di un progetto.

Distinti saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)

IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)

Andare Oltre

GEOLOGO / GEOLOGO IUNIOR

OBIETTIVO sottostante la regolamentazione, (ovvero motivo imperativo di interesse generale)

Tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi

Tutela della sicurezza e della salute della popolazione dai rischi naturali, promozione di una cultura e di una educazione dell'ambiente

Tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e conservazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico

INDICATORI

In Italia, attualmente, risultano iscritti all'Albo circa 14.000 professionisti distribuiti in elenco Professionale (circa 12.000) ed elenco Speciale (circa 2.000 pubblici dipendenti).

A livello numerico il numero dei geologi nell'ultimo quinquennio risulta lievemente in calo.

Il reddito medio dei professionisti negli ultimi anni, in linea con quanto riscontrato per le professioni tecniche, si è contratto del 15% circa.

ADEGUATEZZA DELLE MISURE

Percorso formativo:

Per svolgere la professione di geologo (istituita con la legge 112/63) occorre essere in possesso di specifico titolo accademico valido per partecipare all'esame di Stato, essere in possesso di abilitazione conseguita dopo il superamento del predetto esame e essere iscritto all'Ordine. Il DPR 328/2001 ha istituito il doppio titolo professionale di geologo e geologo iunior. Si acquisisce il titolo professionale di:

- geologo conseguentemente al possesso del diploma di laurea quinquennale e si viene iscritti nella sez. A dell'Albo,
- geologo iunior conseguentemente al possesso del diploma di laurea triennale e si viene iscritti nella sezione B dell'albo.

Il citato Decreto ha individuato anche le attività professionali che fanno capo alle due categorie professionali.

L'attività professionale dipendente non presuppone l'obbligo dell'esame di Stato e dell'iscrizione all'Albo. È infatti il datore di lavoro ad assumersi ogni responsabilità, in caso di danni causati da un laureato liberamente valutato ed assunto dall'azienda.

Riforme recenti

L'art. 45 del **decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, ha modificato il procedimento per l'iscrizione all'Albo stabilendo che il procedimento di iscrizione si conclude con il silenzio-assenso decorsi due mesi dalla presentazione della domanda qualora il Consiglio o il Collegio non si sia pronunciato.

Il **D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordini professionali, ha introdotto alcune rilevanti novità per le professioni con Ordine, Collegio o Albo, tra le quali:

- a) la pubblicità informativa, ammessa con ogni mezzo, può avere ad oggetto l'attività della professione, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni. Deve necessariamente essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. La violazione di tali indicazioni costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) e sulla pubblicità ingannevole (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145);

b) l'obbligo, per il professionista, di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività (art. 5). Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico gli estremi della polizza professionale, il massimale della polizza ed ogni variazione successiva della polizza. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare;

c) la riduzione a diciotto mesi del tirocinio professionale obbligatorio (art. 6). **Tuttavia si ricorda come, al momento, per la professione di geologo non sia previsto alcun tirocinio obbligatorio ai fini dell'iscrizione all'Albo;**

d) l'obbligo della formazione continua, al fine di garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

L'art. 10 della **legge 12 novembre 2011, n. 183** ha introdotto la possibilità per i professionisti con Ordine o Collegio di costituire società tra professionisti, nelle forme della società di persone, società di capitali e società cooperativa, stabilendo che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. Il DM 8 febbraio 2013 ha poi dettato le regole per l'esercizio di attività professionali in forma societaria.

Il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** come convertito nella L. 24 marzo 2012, n. 27 ha abrogato le tariffe professionali stabilendo che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

In merito ai compensi il D.M. 20 luglio 2012, n. 140 contiene il regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il D.M. 31 ottobre 2013, N. 143 riporta i corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi professionali relativi all'architettura e all'ingegneria.

CRITICITA'. AZIONI GIA' AVVIATE O DA AVVIARE, TEMPI PREVISTI, STATO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA

La professione è stata recentemente riformata dapprima dal DPR 328/2001 e successivamente dal DPR 137/2012.

Comunque il Collegio ritiene siano utili ulteriori riforme per garantire che il titolo italiano rientri negli standard individuati dalla Federazione europea dei geologi. Per la Federazione il titolo di geologo deve basarsi su 4 pilastri: diploma di laurea adeguato, formazione professionale continua, esperienza professionale e rispetto del Codice Etico.